comune di
PRATO

Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 dell’11.06.2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21.12.2015

INDICE

Articolo 1: Istituzione e presupposto dell’imposta
Articolo 2: Soggetto passivo
Articolo 3: Esenzioni
Articolo 4: Misura dell’imposta
Articolo 5: Obblighi del gestore della struttura ricettiva
Articolo 6: Pagamento e riversamento dell’imposta
Articolo 7: Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 8: Sanzioni
Articolo 9: Riscossione coattiva
Articolo 10: Rimborsi e compensazioni
Articolo 11: Contenzioso
Articolo 12: Decorrenza dell’applicazione dell’imposta

ARTICOLO 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di 10 notti consecutive nella stessa struttura per gli affittacamere e 3 notti per il resto delle strutture.
3. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a. affittacamere professionali e non;
    b. agriturismi;
    c. alberghi;
    d. aree di sosta;
    e. bed and breakfast;
    f. campeggi;
    g. case e appartamenti per vacanze;
    h. residenze d'epoca;
    i. residenze turistiche alberghiere.

4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gl'interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e dei servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'Articolo 1, comma 3, e non risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Prato.

ARTICOLO 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a. i minori fino al compimento di sei anni;
b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
c. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
d. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
e. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

ARTICOLO 4 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere previste misure d'imposta diversificate da applicare nel corso dell'anno e anche misure ridotte d'imposta per i gruppi turistici organizzati. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura ridotta si considerano gruppi turistici quelli organizzati da un operatore turistico o da una scuola, che hanno provveduto alla prenotazione contestuale di almeno 15 posti letto. La corresponsione dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva deve

avvenire in unica soluzione per l'importo complessivamente dovuto da tutti i componenti il gruppo turistico che risultano soggetti al pagamento.

ARTICOLO 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva inserisce nel sistema informatico che verrà fornito gratuitamente dal Comune di Prato i seguenti dati:

    a) il numero totale dei pernottamenti distinguendoli tra quelli soggetti a imposta intera, quelli soggetti a imposta ridotta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento precisando la tipologia di esenzione;
    b) il numero dei soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta.

2. Il sistema determinerà automaticamente, per ogni mensilità, sulla base dei dati inseriti, l'importo complessivo dell'imposta che il gestore dovrà riversare al Comune di Prato. Il riversamento dell'imposta avrà cadenza trimestrale come meglio dettagliato all'art. 6. Il gestore ha l'obbligo di presentare trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, la dichiarazione. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. Gli obblighi di comunicazione e di dichiarazione dei gestori si considerano assolti con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel sistema informatico fornito dall'Ente.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto e a trasmetterlo all'Amministrazione Comunale unitamente alla dichiarazione del trimestre di competenza; l'obbligo di informare e trasmettere le generalità del soggetto passivo deve essere assolto dalla struttura anche nel caso di rifiuto alla compilazione del modulo.
4. Il Servizio Servizi Finanziari e Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive la modulistica che si rendesse eventualmente necessaria per la corretta gestione dell'imposta.
5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
6. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Prato.

7. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Prato del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 6 – Pagamento e riversamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo riversamento al Comune di Prato. La quietanza può essere cumulativa per i gruppi turistici organizzati, come definititi all'Articolo 4, comma 3, lettera a); è consentito il rilascio di una quietanza cumulativa anche per i gruppi turistici composti da meno di 15 unità e per singoli nuclei familiari. La quietanza dovrà essere conservata dal soggetto passivo per 5 anni per l'eventuale presentazione su richiesta dell'Ente.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno trimestralmente, entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo. Il riversamento dovrà avvenire, indicandone la causale, tramite versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Prato. È fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di pagamento. Nel caso in cui l'importo da versare per il trimestre sia inferiore ad euro 5,00 il versamento potrà essere cumulato con quello dei trimestri successivi fino al raggiungimento del limite. In ogni caso le somme incassate dovranno essere versate entro la scadenza di versamento dell'ultimo trimestre dell'anno.

ARTICOLO 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

    a. Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti o documenti;

b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a comunicare, giornalmente, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, al soggetto passivo si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 e dal D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, che, come previsto all'art. 5, si considera effettuata con l'inserimento dei dati nel sistema informatico fornito dall'Ente da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 5, comma 4, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 2 e 3, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 7, comma 2, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 7, comma 3, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate.

ARTICOLO 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme pagate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dieci.
4. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione da parte del Servizio comunale competente.

ARTICOLO 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 12 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° luglio 2015.